

N. R.G. 171/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Fallimentare

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.

dott. Angela Casalini Giudice

nel procedimento n. 171/2024 P.U. promosso con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII da:

PANIFICIO VICOMERO RETAIL S.R.L., con sede legale in Parma (PR), Via Colorno 73/C (C.F./P.Iva 02566470346), in persona del legale rappresentante ALFIERI PAOLA, (LFRPLA64L71B034C) con il patrocinio dell'avv. STEFANO BAGIANTI (BGNSFN60T28G478F), elettivamente domiciliata in Viale Centova n. 6, Perugia (PG) presso lo studio del difensore, ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che:

con dichiarazione depositata in data 24 gennaio 2025 PANIFICIO VICOMERO RETAIL S.R.L., ha dichiarato di “... rinunciare alla procedura di concordato preventivo in quanto la società non è in grado di generare risorse da mettere al servizio dei creditori pregressi”; nonché :

.che venga fissata nuova udienza nell'ambito del procedimento di richiesta di liquidazione giudiziale, onde permettere alla società di svolgere in tale sede le proprie richieste, ed in particolare e comunque:

che venga autorizzato l'esercizio provvisorio e quindi la continuazione dell'attività dell'impresa nell'interesse esclusivo dell'intero ceto creditorio e ai fini della conservazione dei posti di lavoro;

che venga, inoltre, autorizzata la conclusione di un contratto di affitto di azienda, da realizzarsi secondo le modalità previste dall'art. 216 del D.lgs. n. 14/2019, al fine di acquisire risorse da destinare, nel medio termine, al soddisfacimento del pregresso debito accumulato dalla società ricorrente, mediante la continuità indiretta aziendale, garantendo la conservazione dei livelli occupazionali”;

che venga, infine, autorizzata la cessione di azienda, da realizzarsi sempre secondo le stesse modalità previste dall'art. 216 del D.Lgs. n. 14/2019, in quanto funzionale al soddisfacimento del ceto creditorio ed al mantenimento del livello occupazionale.

osservato che:

l'art. 43 CCII statuisce che “In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale”;

nel caso di specie alla data odierna non sono intervenuti né altri creditori, né il Pubblico Ministero;

a norma dell'art 55 comma III CCII le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza;

analogo trattamento deve essere riservato alle misure protettive confermate ex art 54 comma II CCII (e già efficaci dalla data di iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese) in caso di rinuncia alla domanda ex art 40 CCII (ove nel frattempo non già divenute inefficaci per decorrenza del termine concesso con ordinanza di conferma);

a norma dell'art 7 comma III CCII, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2;

visti gli artt. 49 comma I e II e 44 comma II CCII e ritenuto opportuno fissare udienza al fine di sentire la debitrice ed i creditori istanti per l'apertura della liquidazione giudiziale (R.G. 137/2024);

P.Q.M

DICHIARA l'estinzione del procedimento promosso da PANIFICIO VICOMERO RETAIL S.R.L.;

FISSA udienza in data 3 luglio 2025 ore 11.45;

DICHIARA la cessazione dell'efficacia delle misure protettive (ove non già venute meno per decorrenza del termine concesso);

DISPONE che la Cancelleria provveda ad acquisire aggiornata visura CCIAA di PANIFICIO VICOMERO RETAIL S.R.L., con sede legale in Parma (PR), Via Colorno 73/C (C.F./P.Iva 02566470346);

DISPONE che la Cancelleria provveda ad acquisire da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE elenco aggiornato dei debiti fiscali sussistenti a carico di PANIFICIO VICOMERO RETAIL S.R.L., con sede legale in Parma (PR), Via Colorno 73/C (C.F./P.Iva 02566470346);

ORDINA alla cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente, al Commissario, al Registro delle Imprese ed al PM.;

DISPONE l'inserimento del presente decreto nel fascicolo R.G. 137/2024;

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 ..

Il Giudice rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi